

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

VISTO il D.P.Reg. n.12 del 14 giugno 2016 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 7 maggio 2015, n.9 “Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 ” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 – Legge di stabilità regionale”;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28 maggio 2018 in tema di “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nomina del Responsabile per la protezione dei dati” con cui, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.57007 del 18.05.2018, si è ritenuto di individuare, nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali, il dirigente da nominare per le funzioni di “Responsabile della protezione dei dati”;

VISTO il D.P. n. 569 del 12 giugno 2018, con il quale l'Ing. Sebastiano Lio, dirigente di 3^ fascia dell'Amministrazione regionale, è stato nominato “Responsabile della protezione dei dati” per la Regione siciliana;

VISTO il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante “Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione”;

D.A. n. 1287 del 29/12/2020

VISTO il Regolamento UE/2016/679, ed in particolare l'art. 28, commi 2 e 4, recante “Responsabile del Trattamento”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” pubblicato nella G.U. R.I. n. 205 del 04 settembre 2018.

VISTO l’art.22 della L.r. 14/12/2019 n° 23 con il quale è stata disposta l’istituzione di due distinti Dipartimenti regionali, quello dell’Istruzione, della Università e del Diritto allo studio e quello della Formazione Professionale;

VISTO il D.A. 980 del 29/05/2020 con il quale, in ottemperanza di quanto sancito dal precitato art.22 della L.r. 14/12/2019 n°23, l’Assessore regionale ha assunto le determinazioni riguardanti la transitoria ripartizione del personale e delle risorse logistiche e strumentali dell’Assessorato tra i medesimi dipartimenti regionali nonché l’interinale attribuzione a ciascuno di essi delle pertinenti gestioni e delle correlative strutture in atto previste dal D.P. Reg. 27 giugno n.12;

VISTO il D.A. 7704 del 21/12/2008 con il quale, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/79, era stato nominato titolare del trattamento dei dati il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

RITENUTO di dover individuare, alla luce del succitato dettato normativo di cui all’art.22 della L.r. 14/12/2019 n° 23, quale Responsabile del Trattamento dei dati, per il Dipartimento regionale della Formazione Professionale, il Dirigente Generale *pro tempore*, con la facoltà di questi di designare, quali sub-responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle strutture intermedie dello stesso Dipartimento;

Per le motivazioni indicate in premessa

DECRETA

Art. 1 Nomina

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale quale titolare del trattamento, viene designato, quale Responsabile del Trattamento dei dati per il Dipartimento regionale della Formazione Professionale, il Dirigente Generale *pro tempore*;

2. Il Responsabile del trattamento ha facoltà di designare, quali sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti delle strutture intermedie dello stesso Dipartimento, informandone il Titolare;

3. Il Responsabile effettua il trattamento dei dati di cui all'allegato “A” nei limiti e nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati:

4. La nomina di Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del Titolare.

Art. 2 **Obblighi**

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.

1. Il Responsabile del trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub-responsabile del trattamento.

2. Il Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato conformemente al Reg. UE n. 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

3. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.

4. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 **Oneri**

1. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare in tutte le operazioni di sua competenza, inclusa quella di fornire risposta alla richiesta di esercizio dei diritti degli interessati, e ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare.

3. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.

6. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.

7. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del titolare.

8. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.

9. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.

10. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

11. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Art. 4

Responsabilità

Qualora un sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679, che prevede che il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Palermo, li 29/12/2020

L'ASSESSORE

On.le Prof. Roberto Lagalla



Documento firmato da:
ROBERTO LAGALLA
29.12.2020 14:58:46 UTC